

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4146 Anno 2016

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 02/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 8946-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2015

contro

1642

CASEIFICIO :

. SNC, ;

- *intimati* -


avverso la sentenza n. 90/2009 della
COMM.TRIB.REG. ^{della SICILIA} SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il

23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MADDALO che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

A large, handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.

Svolgimento del processo

A seguito di p.v.c. per violazioni in materia di IVA venne emesso nei confronti di Caseificio s.n.c. avviso di rettifica. Il ricorso della contribuente venne accolto dalla CTP. L'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla CTR sulla base della seguente motivazione: "osserva il collegio che l'appello non è fondato e va rigettato essendo condivisibile l'iter argomentativo del giudice di prime cure, cui si rinvia per economia".

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 36 d. leg. n. 546/1992 ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la motivazione è apparente, non emergendo alcuna ragione per comprendere il perché le censure alla sentenza della CTP sarebbero infondate.

Il motivo è fondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si rinvia alla motivazione della pronuncia di primo grado e tuttavia il rinvio non è tale da integrare il requisito della motivazione esistente ma insufficiente (come sarebbe nel caso di motivazione inidonea ad illustrare l'itinerario logico del *decisum*). Il mero rinvio alla motivazione di primo grado, senza alcuna specificazione o comunque in carenza di ulteriori elementi, non consente di individuare la *ratio decidendi* della decisione. Discende da qui la valutazione della motivazione in discorso non come meramente insufficiente, ma apparente, tale quindi da integrare il vizio di nullità della sentenza, per mancanza del requisito legale, denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 27 aprile 2015

Il consigliere est. _____

A